

**REGOLAMENTO (CE) N. 1960/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 ottobre 2001**  
**relativo alla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali al Bangladesh.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario <sup>(3)</sup>. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura per determinare le spese che ne derivano,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di frumento tenero a favore del Bangladesh a norma del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni che figurano nell'allegato I.

Si considera che l'offerta presentata sia stata stabilita tenendo conto degli oneri e dei condizionamenti risultanti dalle clausole specifiche dello scambio di lettere tra la Commissione ed il beneficiario pubblicato in parte all'allegato II. In particolare i giorni di stalla dovrebbero essere fissati in base ad un tempo medio di scarico di 2 400 t al giorno in modo che i premi di scarico accelerato da pagare al beneficiario dalla Comunità europea siano presi a carico dal fornitore.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.